



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 05/07/2011
Prot. 24 / VIII / 0011765



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI


*Direzione Generale per le Politiche Previdenziali
Divisione VIII*

Raccomandata A/R Ordinaria Fax e-mail

Allegati n.:

Riferimento fascicolo: A61

MA004 - A005 - 11428



Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Via Borsieri, 4/e
20159 MILANO

p.c. Ministero del lavoro e delle politiche
Sociali
Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro
Segreteria del Direttore Generale
Via Fornovo 8- Pal.B
00192 Roma

OGGETTO: Richiesta di intervento sulla mobilità in bici casa-lavoro: infortunio itinere

In merito alla richiesta di intervento, pervenuta dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, di cui all'oggetto, si osserva quanto segue:

L'attuale disciplina in materia di infortunio in itinere è contenuta nell'art. 12 del d. lgs. n. 38/2000, che prevede i criteri la cui presenza comporta l'indennizzo dell'infortunio in itinere, recependo i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Elemento

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel: 06-46832091 fax: 06-46833059

e-mail: Div08Previdenza@lavoro.gov.it

necessario è che l'infortunio si sia verificato nel normale tragitto che collega il luogo di abitazione al luogo di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, la copertura assicurativa è garantita anche in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato purchè necessitato, mentre è esclusa in caso di deviazioni o interruzioni dal normale tragitto non necessitate. Il riconoscimento legislativo dell'indennizzo, si fonda sul principio generale del rischio elettivo, in base al quale: l'infortunio non deve derivare da un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze personali che non hanno alcuna connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza recente si è espressa sul criterio della "necessità" del mezzo privato, interpretandolo quale mezzo privato "giustificato" secondo un "criterio di ragionevolezza", intendendo con ciò far riferimento non solo alle esigenze organizzative dell'attività lavorativa, ma anche alle esigenze di vita del lavoratore (umane, familiari e di economico-sociali) tutelate dall'ordinamento.

Inoltre, per quanto riguarda il mezzo di trasporto qui considerato, l'art. 12 d. lgs. n. 38/2000 non contiene alcun riferimento espresso alla bicicletta, né ad altri specifici mezzi di trasporto, ma non subordina l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere all'utilizzo di particolari mezzi di trasporto.

Date queste premesse, non si può che concordare con quanto espresso dall'INAIL nella nota n. 3663 del 21/06/2011 secondo cui: in merito alla prima richiesta, il carattere necessitato dell'uso della bicicletta nel caso di assenza o insufficienza di mezzi di trasporto pubblici e di non percorribilità a piedi del tragitto, costituisce il discrimine, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, solo nel caso in cui tale infortunio si sia verificato lungo una strada aperta al traffico di veicoli a motore. Al contrario, l'eventuale mancanza del requisito della necessità, equivale ad una libera e volontaria scelta di utilizzo della bici e quindi di esposizione ad un rischio maggiore rispetto a quello derivante dall'utilizzo di un mezzo pubblico.

Inoltre, nel caso di infortunio verificatosi su un percorso ciclabile, di conseguenza protetto dal traffico dei veicoli a motore, non sussiste il maggior rischio derivante dall'utilizzo di un mezzo di trasporto privato, come la bici, nel traffico di veicoli a motore, dunque l'elemento discriminante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per infortunio in itinere, non sarà costituito dal criterio della necessità nell'uso della bici.

Per quanto concerne la seconda richiesta, il servizio di bike sharing non può essere considerato un servizio di trasporto pubblico in quanto non è possibile equiparare la bicicletta ad un mezzo di trasporto pubblico, dato che ai sensi dell'art. 12 d. lgs. n. 38/2000, non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può essere del lavoratore o di un terzo, ma rileva il controllo che il

